

Osservazioni e proposte sui provvedimenti in materia di mercato dell'oro e dei materiali gemmologici (ddl n. 237 e connessi) all'esame della 10^a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica

**SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DATI
SUL COMMERCIO DI PREZIOSI USATI**

NELL'ESPERIENZA DEL GEMMOLOGO
ARMANDO ARCOVITO



IL MERCATO DELL'ORO USATO

- La crisi economica ha reso **difficoltoso l'accesso al credito** da parte delle famiglie, che hanno individuato nei cosiddetti "**Compro Oro**" un' **alternativa al sistema creditizio** bancario, almeno con riferimento ad importi relativamente modesti
- il **mercato** dell'oro usato è **lungi dall'essere in contrazione**: la recente riduzione delle transazioni è difatti con buona probabilità imputabile alla drastica **diminuzione della quotazione** che l'oro ha subito in questo periodo, pari al 30% circa
- si segnalano con sempre maggiore frequenza episodi di vendita di oro usato da parte sia di **borseggiatori occasionali** sia di **collaboratori domestici** entrati **illecitamente** in possesso di preziosi
- i "**Compro Oro**" garantiscono al venditore in mala fede un prezzo di gran lunga maggiore rispetto ai canali "tradizionali" di ricettazione, in ragione dell'elevato numero di esercizi che danno vita ad un **sistema concorrenziale**.

CRITICITÀ DEL MERCATO DEI “COMPRO ORO”

La proliferazione delle attività “*Compro Oro*” in tutto il territorio nazionale non è stata accompagnata fino a questo momento da un adeguamento della normativa di settore.

Ciò risulta, in particolare:

- **mancata previsione di un sistema telematico e centralizzato**, consultabile simultaneamente dalle Autorità di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio italiano, per la tracciabilità dei dati relativi alle singole transazioni
- in una **frammentazione** a livello territoriale **dei provvedimenti** relativi alla tracciatura delle singole transazioni, in quanto ciascuna Questura può emettere ordinanze con margine di discrezionalità
- in una relativa facilità di impiego dei punti vendita “*Compro Oro*” come centri di **riciclaggio di denaro e metalli preziosi**

IL SISTEMA INFORMATICO SPERIMENTALE NELLA CITTÀ DI MESSINA

Nel 2013, ho svolto il ruolo di **Organismo di Vigilanza esterno ai sensi del D,Lgs.8 giugno 2001, n.231** per una società titolare di diverse licenze per il commercio dei preziosi usati con sede in Messina. Ho sviluppato, con il consenso delle locali Autorità di Pubblica Sicurezza, un protocollo per:

- l'istituzione **di un sistema sperimentale di comunicazione informatica** delle informazioni sulle transazioni effettuate nei «Compro oro»
- **velocizzare** e **sistematizzare** le operazioni di verifica delle attività svolte all'interno degli esercizi commerciali

Il sistema è stato implementato **affiancando e non sostituendo il registro cartaceo** delle operazioni previsto dal T.U.L.P.S.

Come confermato dalle locali forze di P.S., l'implementazione di tale sistema ha fornito numerose conferma della propria **efficacia ed utilità**:

- il protocollo ha consentito di **superare de facto l'attuale sistema di registri cartacei**

SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO: ASPETTI SALIENTI

- Il protocollo sperimentale è stato implementato presso un'azienda titolare di **7 punti vendita** " *Compro Oro*" nella città di **Messina**
- durante l'esercizio per l'anno 2010 l'azienda ha effettuato circa **45.000 transazioni**, per un fatturato superiore ai **12 milioni di euro**. Tale cifra corrisponde ad una **quota di mercato** dei " *Compro Oro*" nel Comune di Messina pari a circa il **35%** del totale
- il protocollo sperimentale prevede la trascrizione delle informazioni, da parte dell'esercente, su un **database telematico** i cui dati sono trasmessi **periodicamente** alle Autorità di Pubblica Sicurezza
- agli elementi obbligatori previsti dal TULPS ed inseriti nel database informatico è stata aggiunta la **fotografia del manufatto** oggetto di transazione al fine di aumentarne la **riconoscibilità**
- è prevista inoltre la **compilazione di un modulo di acquisto numerato in modo progressivo** corrispondente alla numerazione del registro cartaceo, che attesti i connotati delle parti, l'oggetto della transazione e il prezzo corrisposto

SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO: ASPETTI SALIENTI

Al fine **segnalare le attività di sospetto riciclaggio**, è stata istituito in via sperimentale l'obbligo per gli esercenti di **redigere un elenco** dei venditori che hanno effettuato:

- più di due operazioni di vendita di oggetti preziosi usati nell'arco di dieci giorni
- più di cinque operazioni di vendita di oggetti preziosi usati nell'arco di un mese
- più di dieci operazioni di vendita di oggetti preziosi usati nell'arco dei sei mesi.

L'elenco deve essere **recapitato presso la Questura** competente **entro i tre giorni successivi** la data di predisposizione.

UTILITÀ DEL SISTEMA SPERIMENTALE: UN CASO REALE

- Nel corso del 2013 è stata presentata presso le Autorità di P.S. una **denuncia per "furto con strappo"** di un *collier*
- Il malfattore ha rivenduto il gioiello rubato presso uno dei punti vendita oggetto di sperimentazione
- Le forze dell'ordine hanno consultato l'archivio informatico in luogo di quello cartaceo ed è stato possibile **identificare** sia **l'oggetto** rubato (mediante la fotografia) sia il **malvivente**



In **24 ore** la **refurtiva** è stata **recuperata** ed il malfattore è stato rintracciato

Se un sistema simile fosse **implementato su scala nazionale**, operazioni anche più complesse sarebbero più **rapide ed efficaci** rispetto a quanto avviene attualmente.

LA RIPROPOSIZIONE DEL SISTEMA A LIVELLO NAZIONALE

Questo sistema potrebbe essere efficacemente riproposto su **scala nazionale**. Ciò consentirebbe di riprodurre **esponenzialmente** gli effetti positivi riscontrati nella mia esperienza nella città di Messina, in termini di tracciabilità delle transazioni e contrasto delle operazioni illecite.

Auspico pertanto l'istituzione di un **Registro Telematico di Pubblica Sicurezza su scala nazionale**, come già configurato nei disegni di legge sul mercato dell'oro e dei materiali gemmologici attualmente all'esame del Senato, seppur con alcune **sostanziali modifiche** volte a rafforzarne l'operatività e l'efficacia.

I DDL ALL'ESAME DEL SENATO

- Le proposte **n.237, n.327 e n.1135** prevedono l'istituzione di un **Registro Telematico di Pubblica Sicurezza** e l'invio dei dati relativi alle transazioni in formato telematico
- Questo sistema è per molti aspetti **simile** - sebbene con un livello tecnologico sensibilmente più elevato - **a quello già sperimentato** con successo nella città di Messina
- Sulla scorta dell'esperienza maturate, **segnalo** di seguito le **principali criticità** rilevate.

PROPOSTE IN ESAME AL SENATO: CRITICITÀ RILEVATE

1. Nelle proposte in esame **manca** un riferimento esplicito al coordinamento tra le Questure in materia di condivisione delle informazioni trasmesse telematicamente dagli operatori su un unico database nazionale, la cui necessità appare di tutta evidenza considerato che solo così sarebbe possibile:
 - **verificare immediatamente l'identità** dei venditori ed il **numero delle operazioni effettuate** dallo stesso, così da individuare **rapidamente** eventuali operazioni sospette, anche grazie ad un meccanismo di alert che segnali i nominativi di coloro che hanno effettuato volumi di transazioni "anomali"
 - **garantire la riservatezza delle indagini**, consultando un unico archivio nazionale senza interazione con i titolari di "Compro Oro" che detengono i registri cartacei
 - **controllare l'ordine cronologico** delle transazioni, attualmente certificato soltanto tramite iscrizione manuale del rivenditore su registro cartaceo
 - **scoraggiare** le attività di riciclaggio grazie all'**effetto deterrente** derivante dalla stringente procedura di tracciabilità
 - **migliorare**, rendendolo più **efficiente**, **l'impiego del personale** preposto alle attività di controllo di tali operazioni.

PROPOSTE IN ESAME AL SENATO: CRITICITÀ RILEVATE

2. Non è previsto un **quadro sanzionatorio** in caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'istituzione del Registro:
- **l'Articolo 17bis del TULPS** prevede che *"Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli [...] 126, 128 [del TULPS, n.d.a] sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni)"*.
 - dal testo dei ddl, tuttavia, **non si evince in modo chiaro** se le sanzioni attualmente previste **si applichino in via automatica** anche in caso di violazione delle future prescrizioni di legge
 - **occorre** che i ddl in esame **definiscano il quadro sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione**, richiamando in modo esplicito il dettato TULPS oppure definendo un quadro sanzionatorio specifico.

PROPOSTE IN ESAME AL SENATO: CRITICITÀ RILEVATE

3. Tra le informazioni che gli operatori devono comunicare alla Questura competente figura la "**fotografia dell'oggetto**".
- È frequente il caso di "vendita parziale": il proprietario di un oggetto in oro su cui è innestato materiale gemmologico decide di **vendere solamente la montatura** dello stesso
 - In tal caso è necessario che l'esercente proceda allo **smontaggio** dell'innesto, rendendo più **difficile l'identificazione** dell'oggetto
 - **Si suggerisce** quindi l'effettuazione di **due rilievi fotografici**:
 - ✓ **un primo rilievo** che raffiguri l'oggetto nella sua **integrità originaria**. Tale reperto fungerà da riferimento ai fini dell'identificazione del bene alienato
 - ✓ **un secondo rilievo**, successivo allo smontaggio, che raffiguri il **bene effettivamente alienato** dal privato al titolare di "*Compro Oro*".

GRAZIE